



Comune
di Tolentino

Provincia di Macerata

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 29/06/2023

Sommario:

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Campo di applicazione

Articolo 3 – Principi e finalità (valori etici e culturali)

Articolo 4 – Definizioni

Articolo 5 – Compiti del Comune

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 6 – Maltrattamento e mancato benessere

Articolo 7 – Vendita di animali vivi

Articolo 8 – Manifestazioni e spettacoli

Articolo 9 – Botti, petardi e spettacoli pirotecnici

TITOLO III – IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

Articolo 10 – Identificazione degli animali

TITOLO IV – CANI

Articolo 11 – Prescrizioni per la tutela del benessere dei cani

Articolo 12 – Detenzione e conduzione dei cani

Articolo 13 – Raccolta deiezioni

Articolo 14 – Rifugio per cani randagi Monti Azzurri

Articolo 15 – Rinuncia alla proprietà di un cane

TITOLO V – LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI

Articolo 16 – Accesso ai luoghi pubblici ed ai luoghi aperti al

pubblico Articolo 17 – Accesso ai giardini, parchi pubblici ed aree

verdi Articolo 18 – Aree destinate ai cani

Articolo 19 – Accesso sui mezzi pubblici di trasporto

Articolo 20 – Percorso formativo per proprietario di cani

TITOLO VI – GATTI

Articolo 21 – Status dei gatti liberi, colonie feline, referenti

Articolo 22 – Oasi feline

Articolo 23 – Detenzione dei gatti di proprietà

TITOLO VII – EQUIDI

Articolo 24 – Considerazioni generali

Articolo 25 – Detenzione e tutela degli equidi

TITOLO VIII – ANIMALI SELVATICI A VITA LIBERA

Articolo 26 – Mammiferi e uccelli selvatici, fauna minore e relativi habitat

TITOLO IX – ANIMALI DA CORTILE

Articolo 27 – Detenzione di polli, galline, faraone, oche ed anatidi

TITOLO X – ANIMALI SINANTROPI DI INTERESSE SANITARIO

Articolo 28 – Interventi di risanamento

Articolo 29 – Controllo e tutela della popolazione di colombi in ambito urbano

Articolo 30 – Roditori

Articolo 31 – Zanzare

Articolo 32 – Processionaria

TITOLO XI – CONSULTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Articolo 33 – Consultazione delle associazioni di volontariato sul tema della Tutela e del Benessere Animale

TITOLO XII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34 – Sanzioni

Articolo 35 – Attività di informazione e comunicazione

Articolo 36 – Incompatibilità ed abrogazione

Allegati:

Allegato I - Richiesta di manifestazione con impiego di animali

Allegato II - Richiesta cessione di proprietà di un animale

d'affezione Allegato III - Richiesta censimento colonia felina

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la tutela degli animali ed il loro benessere nonché la loro corretta gestione nel territorio del Comune di Tolentino, favorisce e incentiva le buone pratiche di gestione e la corretta convivenza degli animali con l'uomo nel rispetto delle rispettive esigenze. A tal fine il Regolamento promuove anche principi generali di buon comportamento nei confronti degli animali e di gestione degli stessi.
2. Il Comune di Tolentino, al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutela di quest'ultimi e in ambito ambientale, promuove, sostiene ed incentiva iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali e del corretto rapporto uomo-animale-ambiente.
3. Il Comune di Tolentino individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto, alla tolleranza e alla corretta convivenza fra tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
4. Il Comune di Tolentino opera affinché sia promosso, nel sistema educativo dell'intera popolazione e, soprattutto, in quello rivolto all'infanzia e ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza degli stessi.

Articolo 2 – Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le specie animali contemplate nei successivi articoli, domestiche o selvatiche, presenti stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale di Tolentino, pubblico o privato.
2. È fatta salva la normativa comunitaria, nazionale e regionale, che questo Regolamento integra, con validità nel territorio del Comune di Tolentino.

Articolo 3 – Principi e finalità (valori etici e culturali)

Principi

1. Il Comune di Tolentino, richiamandosi in particolare ai principi comunitari, alle Convenzioni Internazionali e ai valori su cui si fondano i documenti di principio, di seguito menzionati, che:

- impongono agli stati membri UE di tenere “pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti” (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, art. 13)
- riconoscono che “l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi” (Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, Strasburgo 1987)
- proclamano che “ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo” (Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale)
- invitano “alla conservazione della diversità biologica” (Convenzione sulla diversità biologica, Rio de Janeiro 1992)
- dichiarano che “gli umani non sono unici nel possedere i substrati che generano la coscienza” (Dichiarazione di Cambridge sulla coscienza)
- riconoscono che la fauna e la flora selvatiche costituiscono elementi insostituibili dei sistemi naturali, che devono essere protetti dalle generazioni presenti e future (Convenzione di Washington, 1973)

Finalità (valori etici e culturali)

- a. promuove, favorisce e tutela, nei limiti delle competenze comunali, la presenza nel proprio territorio degli animali domestici e della fauna selvatica stanziale e migratoria, in un'ottica di rispetto e di tolleranza verso tutti gli esseri viventi;
- b. riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche;
- c. disincentiva la detenzione di animali appartenenti a specie non addomesticate (esotiche e non), in particolare quando risulta complesso garantirne condizioni di benessere;
- d. promuove e favorisce iniziative volte alla conservazione e recupero degli ecosistemi e degli equilibri ecologici del territorio comunale al fine di favorire la biodiversità locale e la tutela dell'integrità dell'ambiente;
- e. riconosce valore etico a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere di rispetto e tutela di tutte le specie animali e dell'ambiente;
- f. promuove l'informazione e la sensibilizzazione, attraverso iniziative intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati, favorisce e organizza le attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali, anche all'interno del sistema scolastico cittadino;
- g. promuove e favorisce il Terzo Settore e la funzione delle attività di volontariato che operano negli ambiti e in conformità alle finalità del presente Regolamento;
- h. riconosce e tutela i vincoli affettivi e di convivenza che s'instaurano tra gli esseri umani e gli animali nell'ambito del nucleo familiare;
- i. diffonde e promuove la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti. Inoltre riconosce, condanna e sanziona qualunque atto o gesto di effettivo maltrattamento, secondo i parametri della legge nazionale n. 189 del 2004.
- l. organizza e promuove, anche attraverso l'aiuto di associazioni animaliste e protezionistiche riconosciute, attività di sensibilizzazione ed informazioni mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati, allo scopo di contenere il fenomeno del randagismo e di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le strutture di ricovero, proprie e/o convenzionate.

Articolo 4 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

«animale da compagnia»: ogni animale delle specie di cui all'Allegato I al Regolamento U.E. 429/2016, tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari

«animali da reddito» qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli.

«proprietario»: persona fisica o giuridica che detiene la proprietà di un animale secondo le vigenti leggi di identificazione e registrazione nella banca dati nazionale.

«detentore»: persona fisica che detiene un animale autorizzata dal proprietario.

«conduttore»: persona fisica addetta al maneggio di un animale, autorizzata dal proprietario/detentore.

«animali sinantropi»: animali appartenenti a specie che, pur appartenendo normalmente a popolazioni selvatiche, vivono a stretto contatto con l'uomo ricavandone vantaggi.

«animali selvatici»: sono animali appartenenti a specie delle quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in condizioni di naturale libertà sul territorio nazionale. Per la detenzione di tali animali si fa riferimento alla legislazione vigente, in quanto non possono essere considerati animali da compagnia.

«animali selvatici a vita libera»: da un punto di vista sanitario indica la fauna selvatica, con particolare riferimento a mammiferi e uccelli.

«animali autoctoni»: animali appartenenti a specie naturalmente presenti in una determinata area geografica, nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto dell'uomo.

«animali alloctoni»: animali non appartenenti a specie autoctone che sono comunque presenti allo stato libero in altre parti del territorio nazionale.

«animali esotici»: sono animali appartenenti a specie non presenti sul territorio nazionale delle quali esistono nei paesi di origine popolazioni selvatiche in condizioni di naturale libertà.

«gatto libero»: un felino domestico non di proprietà, che vive in condizioni di libertà in un'area, pubblica o privata, all'interno del territorio comunale.

«colonia felina censita»: un gruppo di due o più gatti liberi, abitualmente presenti in una specifica area, pubblica o privata, all'interno del territorio comunale censiti dall'AST e riconosciuti dal Comune.

«habitat» di colonia felina: l'area territoriale, pubblica o privata, nella quale vive una colonia felina.

«oasi felina»: struttura all'aperto, recintata, con possibilità di mantenere aperture per l'entrata e l'uscita dei gatti, destinata al ricovero di gatti non di proprietà che richiedono collocazione in ambiente controllato e protetto.

«censimento di una colonia felina»: l'attività di identificazione e registrazione in anagrafe regionale degli animali d'affezione dei soggetti che la compongono, unitamente alla annotazione delle indicazioni relative al numero dei gatti, all'area in cui si trovano e all'eventuale tutor che se ne occupa.

«tutor» di colonia felina: il soggetto referente, registrato in anagrafe, che, su base volontaria, si impegna a prendersi cura di una o più colonie, nutrendo e curando i gatti che ne fanno parte e garantendo la pulizia e l'igiene dei luoghi e la segnalazione di soggetti non sterilizzati.

Articolo 5 – Compiti del Comune

1. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero o vagante sul territorio di propria competenza. Il Comune esercita, per quanto di propria competenza, la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

2. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979 (G.U. 2 giugno 1979, n.150), spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi. Il Comune altresì promuove una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei proprietari contro l'abbandono di deiezioni attraverso l'affissione di manifesti.

3. Commissione ambiente, agricoltura, politiche energetiche e tutela degli animali:

a. Ai fini dell'affermazione dei principi e dei valori sopra richiamati, il Comune di Tolentino prevede l'istituzione di tale commissione.

b. La presente commissione collabora con l'Amministrazione comunale al fine di proporre iniziative a favore della tutela degli animali presenti in città e promuovere attività culturali ed educative per sensibilizzare i cittadini sui temi della tutela degli animali e per favorire la conoscenza delle norme vigenti, formulare proposte di modifica della normativa vigente e di implementazione della stessa, interagire con le associazioni protezionistiche e con gli enti coinvolti. La presente commissione si relaziona con l'Ufficio Ambiente, per le attività di comune interesse, e riceve da questo supporto amministrativo.

4. **Laboratori tematici.** Il Comune può stabilire ai sensi di quanto previsto dallo Statuto Comunale, rapporti di consultazione attraverso Laboratori tematici con enti e associazioni animaliste nazionali e locali esistenti sul territorio, relativamente alle materie previste dal presente regolamento. La composizione e le modalità operative saranno stabilite da apposito disciplinare per la cui definizione si rimanda alla competenza della Giunta Comunale.

5. Compiti dell'Ufficio Ambiente:

a. Il Comune, tramite l'Ufficio Ambiente in collaborazione con la Polizia Locale e le autorità sanitarie locali, le Forze dell'Ordine e le Guardie Zoofile, controlla il rispetto dei diritti degli animali e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli organi competenti e delle segnalazioni di cittadini ed associazioni di volontariato.

Per lo svolgimento delle proprie attività in materia di tutela e benessere animale, l'Ufficio Ambiente opera in collaborazione, oltre che con gli altri uffici comunali, con le associazioni di volontariato di cui al successivo art. 33, con i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata, con l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Macerata, con le istituzioni di ricerca e con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Umbria e Marche.

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 6 – Maltrattamento e mancato benessere

a.1. Divieti

a. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali.

b. È fatto divieto di tenere permanentemente gli animali in spazi angusti interni o esterni, non compatibili con le rispettive esigenze di benessere psico-fisico; è vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, avere il tetto impermeabilizzato, essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale. È vietato tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte.

In base alla Legge Regionale 20 aprile 2015 N. 18, Art. 12 comma **14 quinquies**

Modifiche alla Legge Regionale 20 gennaio 1997, N. 10: ≤È vietato detenere gli animali legati alla catena e in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessario, nonché senza protezione dal sole e dalle intemperie≥.

c. È vietato addestrare gli animali con metodi coercitivi che causino dolore e sofferenza. Altresì è vietato l'utilizzo di collari elettrici, con punte e/o a strozzo, detto anche a scorrimento completo, fatta salva la necessità di utilizzo nei casi di adempimento di un dovere (per es. forze dell'ordine, soccorso). I collari a strozzo sono detenibili solo da medici veterinari comportamentalisti ed educatori/istruttori/addestratori cinofili riconosciuti e solo da queste figure professionali utilizzabili per il solo tempo necessario e attestato per iscritto.

Per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, il cittadino può chiedere al proprio veterinario comportamentalista, un'autorizzazione scritta per l'utilizzo di detto collare.

Il divieto di utilizzo del collare a strozzo, con le deroghe previste, si applica trascorso un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. È vietato l'uso per i cani di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale. È vietato l'utilizzo di qualsiasi altro strumento di contenzione che possa prevedere dolore o sofferenza all'animale. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa;

d. È proibito trasportare o detenere animali nel baule del veicolo se non dotato di adeguata aerazione. Trasportare un animale domestico in auto è consentito se tenuto sul sedile posteriore o nel bagagliaio comunicante con l'abitacolo purché non costituisca impedimento o pericolo per la guida o qualora si utilizzi una specifica cintura di sicurezza per animali. Per trasportare più di un animale contemporaneamente, occorre munirsi di trasportini o contenitori a gabbia, oppure di rete divisoria omologata fissata dietro i sedili anteriori, ovvero anche della specifica cintura di sicurezza per animali. Negli autoveicoli muniti di cassone aperto l'animale dovrà essere contenuto contro la caduta o la fuoriuscita dal veicolo in corsa. Il Codice della Strada, **art. 169**, prevede apposite sanzioni in caso di inadempienza. Il conducente deve assicurare:

- l'aerazione del veicolo;
- la somministrazione di acqua e cibo e adeguate soste in caso di viaggi prolungati.

Deve essere inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

e. È vietato condurre animali con mezzi di trazione o di farsi trainare dagli stessi, in particolare condurre o far correre gli animali, legati al guinzaglio o liberi, al seguito di mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica, elettrica o a pedali. Le sanzioni sono previste dal codice della strada: lo stabilisce l'articolo 182, comma 3, del Codice della Strada. Il divieto del Codice della Strada vale su ogni tipologia di strada. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote è vietato trasportare animali liberi che non siano solidamente assicurati; è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore, che non sporga lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Le sanzioni sono previste dal Codice della Strada: lo stabilisce l'articolo 170 comma 5.

f. È vietato spellare o spennare animali vivi.

g. È fatto divieto di nutrire animali sinantropi e la fauna selvatica in tutto il territorio.

h. È vietato separare i cuccioli di cane e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario.

i. È vietato lasciare cronicamente soli o incustoditi cani, gatti o altri animali nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione.

j. È fatto divieto di colorare artificialmente gli animali, fatto salvo per fini zootecnici.

k. È proibito abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini e parchi. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

l. È proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.

Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimenti di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo tempestivamente alla Polizia Locale, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Chiunque rinvenga sul territorio comunale la presenza di esche e bocconi che si sospettino avvelenati deve segnalarlo tempestivamente alla Polizia Locale che, con la collaborazione dell'Ufficio Ambiente, attiverà le competenti autorità sanitarie per gli accertamenti del caso.

m. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code (caudotomia) ed orecchie di animali domestici (conchectomia), tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.

n. È vietato esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali. Il detentore è sottoposto a sanzione amministrativa e gli animali sono sottoposti a sequestro amministrativo ed eventualmente a confisca.

Sono esclusi dal divieto gli animali della specie cane qualora si accerti, grazie alla collaborazione con gli organi di Polizia Locale, Carabinieri, Polizia e Guardie Zoofile, che si tratta di "compagni di vita" del mendicante che li detiene, ai quali sono garantite condizioni di vita e tutela in accordo al Regolamento.

In assenza di documenti e microchip, il cane viene ricoverato presso il canile sanitario ed il detentore dovrà produrre i documenti di proprietà. Alla mancata esibizione dei documenti può conseguire la confisca dell'animale, nel rispetto della normativa vigente in materia, con l'instestazione dello stesso al Comune di Tolentino.

Articolo 7 – Vendita di animali vivi

1. Ogni attività che commercializzi, sia su area privata sia su area pubblica, animali vivi dovrà detenerli in modo da garantirne la salute ed il benessere.

2. Gli animali dovranno essere tenuti in gabbie o box facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari, evitando situazioni di sovraffollamento. Ogni esercizio commerciale che preveda lo spostamento e la stabulazione di animali dovrà garantire un adeguato periodo di quarantena per i nuovi entrati, anche ricorrendo alla separazione fisica dei locali di soggiorno degli animali.

3. Nel caso di mercati e fiere, *oltre a quanto previsto al comma precedente*, dovranno sempre essere garantiti l'ombreggiamento e la protezione dagli eventi atmosferici avversi che potrebbero nuocere agli animali.

4. Gli animali acquatici dovranno essere detenuti, conformemente alla normativa vigente, in acquari che per dimensioni e capienza siano adeguati alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere idoneo movimento. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate.

5. Per quanto riguarda la detenzione di volatili, le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali, in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali.

6. Negli esercizi sia su area pubblica sia su area privata in cui è consentita la vendita di animali, i gestori debbono mettere in atto tutto quanto necessario per evitare che gli animali vengano a contatto con persone non autorizzate.

7. È fatto divieto agli esercizi commerciali stabili su area privata di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.

Articolo 8 – Manifestazioni e spettacoli

1. I circhi, le attività di spettacolo e le mostre itineranti con utilizzo di animali, oltre agli adempimenti previsti dalla legge, al momento della presentazione della domanda di autorizzazione allo svolgimento della propria attività, sono tenuti ad allegare una dichiarazione, redatta secondo i contenuti dell'apposito modello di cui all'allegato I al presente Regolamento, contenente:

- a) l'elenco degli animali presenti;
- b) apposita documentazione dalla quale si evidenzia la sussistenza di rapporto professionale con un medico veterinario specializzato, con esperienza almeno decennale nella cura delle specie animali presenti e che garantisca la possibilità di intervenire in caso di necessità entro 1 ora dalla chiamata;
- c) convenzione con ospedale veterinario abilitato alla cura delle specie animali dichiarate;
- d) nel caso siano previste visite guidate, il legale rappresentante dovrà certificare e garantire la presenza costante di uno o più operatori per l'accompagnamento e la vigilanza dei visitatori, onde evitare il disturbo agli animali ed atteggiamenti potenzialmente pericolosi per le persone stesse;
- e) l'elenco delle misure adottate per l'incolumità ed il benessere degli animali indicando, nel caso, anche gli arricchimenti ambientali utilizzati;
- f) l'elenco delle misure adottate per la sorveglianza e la prevenzione del contatto diretto tra i visitatori e gli animali;
- g) il piano di emergenza da attuare nel caso di fuga degli animali.

Dovrà inoltre essere presentata copia di polizza assicurativa in corso di validità a copertura di danni per responsabilità civile verso terzi eventualmente causati dagli animali.

2. Per il mantenimento di specie esotiche nei circhi e nelle mostre itineranti dovranno essere seguiti i criteri contenuti nelle più recenti linee guida elaborate dalla Commissione scientifica del C.I.T.E.S. (*Convention on International Trade of Endangered Species*).

3. Nel caso pervenissero più domande per lo svolgimento contemporaneo e nello stesso luogo di manifestazioni e spettacoli, l'amministrazione comunale si riserva di autorizzare in via prioritaria le manifestazioni e gli spettacoli che non si avvalgono della presenza di animali, salvo che l'autorizzazione non sia già stata concessa.

Articolo 9 - Botti, petardi e spettacoli pirotecnici

1. Il Comune di Tolentino, nell'autorizzare spettacoli pirotecnici, dovrà tenere conto degli effetti negativi che l'uso di petardi e artifici pirotecnici possono provocare su animali domestici e selvatici.

2. La violazione delle prescrizioni, previste dall'autorizzazione, verrà punita con sanzione amministrativa.

TITOLO III – IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

Articolo 10 – Identificazione degli animali

1. L'identificazione dei cani e dei gatti, la relativa iscrizione all'Anagrafe regionale degli animali da affezione e gli adempimenti che ne conseguono sono disciplinati dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.

2. Il Comune incoraggia i proprietari di animali da affezione appartenenti alle specie per le quali non vi sia l'obbligo di iscrizione all'anagrafe regionale degli animali da affezione a fare comunque identificare gli stessi, iscrivendoli in eventuali elenchi anagrafici di specie istituiti e gestiti dall'ente.

TITOLO IV – CANI

Articolo 11 - Prescrizioni per la tutela del benessere dei cani

1. Ferme restando le norme in vigore e le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 6:

a. I recinti e i box in cui sono custoditi i cani di proprietà devono avere dimensioni tali da consentire il rispetto del benessere animale e comunque possedere requisiti almeno equivalenti a quelli previsti dalla normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo (R.R. 13 novembre 2001 n.2 Art. 1 comma 3);

b. Chiunque detenga un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere ed è tenuto a fornirgli idoneo alloggio ed adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso. Dovrà inoltre provvedere alle visite ed alla somministrazione di cure veterinarie ogni qualvolta lo stato di salute dell'animale lo renda necessario. Dovrà controllarne la riproduzione e, se l'animale è di sesso femminile, prendersi cura della eventuale prole.

Articolo 12 – Detenzione e conduzione dei cani

- b.1. Ai proprietari di cani è fatto obbligo di assicurarne la corretta custodia, adottando tutte le misure adeguate ad evitarne la fuga al fine di prevenire situazioni di pericolo a danno di altri animali, persone o cose. In quanto chiunque detenga un animale è responsabile della sua condotta e ne risponde legalmente per i danni arrecati a persone o cose.
- b.2. Ai proprietari o detentori di cani è richiesto di adottare ogni utile accorgimento per impedire l'abbaiare prolungato che rechi disturbo alla quiete pubblica.
- b.3. Il cane deve essere condotto nei luoghi pubblici o aperti al pubblico esclusivamente da persone che ne conoscano le caratteristiche e che siano in grado di gestirlo correttamente e sempre con apposito guinzaglio della lunghezza massima di m1.50 ad eccezione delle "aree di sgambamento" a loro destinate.
- b.4. La museruola, rigida o morbida, dovrà essere sempre a disposizione del conduttore ed applicata nei casi previsti dalla normativa vigente e in tutte le situazioni che possano rappresentare rischi per l'incolumità di persone ed animali. La museruola va applicata ogni qualvolta venga espressamente richiesto dalle autorità di vigilanza.
- b.5. In ogni caso è vietato condurre gli animali in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone o degli altri animali domestici e selvatici. Gli agenti di vigilanza, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, possono disporre l'immediato allontanamento dei cani dal luogo pubblico.

Articolo 13 – Raccolta deiezioni:

1. I proprietari e i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci depositate dai loro animali sul suolo urbano, nei parchi e giardini o all'interno di luoghi pubblici e aperti al pubblico, comprese le aree cani, e locali pubblici. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.
2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i non vedenti accompagnati da cani guida e i disabili non accompagnati e impossibilitati a raccogliere le feci dei loro animali.
3. I proprietari e i detentori devono fare il possibile per non fare urinare il proprio cane in luoghi dove l'imbrattamento crea disagio per i cittadini, come nei pressi di entrate di case e negozi, nonché ruote di auto e ruote e catene di sicurezza di moto scooter e biciclette. Qualora ciò avvenisse, il proprietario o il detentore laverà con acqua il luogo imbrattato.

Articolo 14 – Rifugio per cani randagi Monti Azzurri

1. Il ricovero e la custodia dei cani randagi, vaganti o ritrovati sul territorio comunale sono assicurati dal Comune mediante il rifugio dell'Unione Montana dei Monti Azzurri.
2. Poiché il cane, come animale sociale, stringe un rapporto molto stretto e saldo con il proprietario, l'Amministrazione Comunale promuove, attraverso l'aiuto di associazioni di volontariato e di professionisti del settore, la ricerca di eventuali soluzioni alternative alla cessione di proprietà.
3. Chi rinviene un cane vagante sul territorio è tenuto a segnalare la sua presenza alla Polizia Locale e/o ai Servizi Veterinari territoriali. È fatto assoluto divieto a chi non ne

detiene il titolo di catturare i cani, salvo interventi di messa in sicurezza in presenza di animale infortunato.

4. I cani vaganti regolarmente identificati, oppure non identificati ma dei quali sia possibile individuare il proprietario/detentore, sono restituiti al medesimo dietro risarcimento delle spese sostenute, anche per le eventuali prestazioni medico-veterinarie effettuate dall'AST o medico veterinario convenzionato con il Rifugio per cani randagi Monti Azzurri, a scopo profilattico o salvavita.

5. Sono equiparati all'abbandono, trascorsi sessanta giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento dell'animale d'affezione, il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà. Gli animali d'affezione non reclamati dopo tale termine possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni di protezione animale, previo trattamento sanitario profilattico.

6. La rinuncia alla proprietà o detenzione per il mancato ritiro dal canile non esclude l'addebito a carico dei proprietari/detentori delle spese di mantenimento per tutto il periodo di soggiorno che il cane trascorre presso il Rifugio dei Monti Azzurri.

7. È rimessa alla Giunta Comunale la quantificazione dei rimborsi di cui ai precedenti commi 4 e 6.

Articolo 15 – Rinuncia alla proprietà di un cane

1. Nel caso in cui il proprietario o il detentore intenda rinunciare alla proprietà o alla detenzione dell'animale d'affezione per sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento, deve darne immediata comunicazione al Sindaco del Comune di residenza che, accertata la fondatezza della motivazione, dispone il trasferimento dell'animale nelle strutture di ricovero.

2. Si intende per comprovata impossibilità di mantenimento una situazione economica equivalente del proprietario corrispondente ad un valore dell'ISEE inferiore a € 10.000,00. Tale valore può essere aggiornato secondo valutazione espressa con atto della Giunta Comunale.

3. La richiesta della cessione di proprietà dell'animale deve essere presentata al Sindaco e redatta secondo i contenuti dell'apposito modello di cui all'allegato II al presente Regolamento.

4. Il proprietario di un cane che, per situazioni gravi e transitorie, non possa detenere l'animale per un periodo non superiore a 60 giorni, può affidarlo al rifugio per cani dei Monti Azzurri, previa formale domanda scritta o verbale al responsabile del rifugio, indicando le ragioni della richiesta. Gli oneri conseguenti sono a totale a carico del proprietario ad eccezione dei casi in cui vengano comprovate le condizioni economiche specificate al precedente comma 2.

TITOLO V – LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI

Articolo 16 – Accesso ai luoghi pubblici e ai luoghi aperti al pubblico

1. Nelle pubbliche vie, nei luoghi aperti al pubblico e nei locali pubblici, nessun animale deve essere lasciato incustodito; i cani devono essere condotti secondo quanto stabilito dall'art. 17.

2. Ai cani e agli altri animali d'affezione, accompagnati dal proprietario o detentore, è consentito l'accesso nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico (D.P.R. 320/54 Regolamento Polizia Veterinaria), fatte salve eventuali previsioni di legge che dispongano diversamente (Reg. CE n. 852/2004). Il detentore, a qualsiasi titolo, degli animali introdotti in detti luoghi deve assicurarsi che gli animali non sporchino, non creino disturbo o danno a persone o cose; la rimozione delle eventuali deiezioni e il ripristino della pulizia e dell'igiene dei luoghi è a sua cura e spese. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.

3. Qualora sussistano le condizioni per vietare l'accesso agli animali nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico di cui al comma 2, il Responsabile della struttura deve esporre un apposito cartello in posizione visibile all'ingresso, previa presentazione di comunicazione scritta, documentata e motivata da protocollare e consegnare all'Ufficio Ambiente, copia della quale, dovrà essere conservata nella struttura a disposizione degli organi di controllo. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa. Ove sia vietato l'accesso agli animali, il Responsabile della struttura predispone spazi/strumenti idonei, come ad esempio segnaletica speciale, aree dedicate con maniglie porta guinzaglio, alla custodia in condizioni di sicurezza per gli animali stessi, durante la permanenza dei detentori all'interno degli esercizi o degli edifici.

4. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.

5. Sono esclusi dal divieto di accesso di cui ai commi 2 e 3 i cani, che svolgono attività di supporto a persone disabili, resi riconoscibili in base ai criteri definiti dalla normativa regionale vigente, quelli delle Forze dell'Ordine e quelli della Protezione Civile, quando sussistano le condizioni per l'intervento.

Articolo 17 – Accesso ai giardini, parchi pubblici e aree verdi

1. Ai cani e agli altri animali d'affezione di piccola taglia ovviamente condotti a guinzaglio, è consentito l'accesso ai parchi, ai giardini, e, in genere, alle aree verdi pubbliche, ad eccezione degli spazi espressamente riservati ai giochi per l'infanzia e delle aiuole nelle quali l'Amministrazione dispone con apposito provvedimento il divieto di accesso, indicato con appositi cartelli, a protezione di vegetazione che richiede particolare tutela. Il proprietario o il detentore deve sempre essere presente e ha la responsabilità della conduzione e del controllo di detti animali e della raccolta e asportazione delle loro deiezioni, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti.

Articolo 18 – Aree destinate ai cani

1. Il Comune destina all'attività motoria dei cani apposite aree verdi pubbliche distribuite in modo idoneo sul territorio comunale, definite "aree di sgambamento per cani".
2. Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area destinata ai cani, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.
3. All'interno di dette aree a loro riservate i cani possono essere lasciati liberi e privi di museruola, ma devono essere comunque sottoposti al controllo costante, vigile e attivo del proprietario o del detentore responsabile, che rispondono di qualsiasi danno causato dai loro animali e ai quali è fatto obbligo di:
 - a. prevenire eventuali danni a persone, altri animali o cose;
 - b. introdurre solo cani vaccinati contro le malattie infettive diffuse più comuni (Cimurro, Adenovirus 1 e 2, Parvovirus e Leptosirosi), in buone condizioni di salute, che non presentino sintomi da patologia infettiva e regolarmente trattati contro i parassiti;
 - c. allontanarsi tempestivamente dall'area con il cane, qualora non riescano a controllarne il corretto comportamento, ed avere sempre a portata il guinzaglio e la museruola per intervenire immediatamente in situazioni di pericolo. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa;
 - d. attenersi a principi di rispetto nella condivisione degli spazi dell'area;
 - e. raccogliere e asportare le deiezioni dell'animale;
 - f. è fatto divieto assoluto di buttare a terra i mozziconi di sigaretta, secondo quanto descritto dalla L. n.211/2015 Art. 40.
 - g. non somministrare cibo all'interno del recinto, per evitare l'attivazione di situazioni di competitività tra gli animali;
 - h. far accedere le femmine in calore solamente se all'interno del recinto non sono presenti altri cani non conviventi;
 - i. non affiggere manifesti o cartellonistica non autorizzati dal Comune.
- l. I proprietari/conduttori che vogliono entrare nell'area di sgambamento possono sostare per un periodo massimo di 20 minuti, salvo accordo unanime dei soggetti fruitori dell'area, determinato da comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i cani, in modo da preservare il diritto di entrare nella medesima a tutti i cittadini in totale sicurezza. Se l'area è occupata da utenti per un periodo superiore a quello indicato, quest'ultimi sono tenuti ad uscire dall'area con il proprio cane in custodia, per lasciare posto ad altri richiedenti che sono in attesa.
- m. I cani che accedono alle aree di cui al comma 1 devono essere condotti esclusivamente da persone idonee a trattenerli efficacemente all'occorrenza. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.

Articolo 19 – Accesso sui mezzi pubblici di trasporto

1. Su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti sul territorio, è consentito l'accesso ai cani e agli altri animali d'affezione, sotto il controllo del proprietario o del detentore responsabile, secondo le modalità, gli orari e alle condizioni tariffarie previste dai gestori dei servizi e nel rispetto del presente articolo, ad eccezione dei cani guida per non vedenti

che viaggiano gratis. La museruola va applicata ogni qualvolta venga espressamente richiesto dalle autorità di vigilanza.

2. Il detentore a qualsiasi titolo che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo, pericolo o danno alcuno al conducente, agli altri passeggeri o alla vettura.

3. Su autobus urbani ed extraurbani, i cani sono ammessi purché con museruola e guinzaglio; i piccoli animali domestici di altre specie devono essere chiusi in ceste od altri imballaggi sicuri.

4. Sui taxi, possono viaggiare animali di piccola taglia; cani di grossa taglia possono essere rifiutati; al momento della prenotazione di un taxi deve essere informato l'operatore della presenza di un animale.

5. Qualora sia richiesto il trasporto, su un qualsiasi mezzo privato adibito a servizio pubblico, di un cane da assistenza, che svolga attività di supporto a persone disabili, reso riconoscibile in base ai criteri definiti dalla L. 60/2006 ("Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n.37 in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico"), tale trasporto sarà reso possibile previa segnalazione all'operatore, al momento della chiamata.

Articolo 20 – Percorso formativo per proprietario di cani

1. Al fine di favorire le attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali il Comune promuove, in collaborazione con AST e Ordine Medici Veterinari e Centri cinofili specializzati in comportamento canino, il percorso formativo "Il Patentino per proprietari di cane" (Decreto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 26/11/2009 – in Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2010 n. 19), rivolto a tutti i proprietari di cani e ai loro famigliari o conviventi che saltuariamente o abitualmente si prendono cura del cane. Il percorso formativo fornisce nozioni sulla normativa vigente e sulle caratteristiche fisiologiche ed etologiche del cane in modo da indirizzare il proprietario verso il possesso responsabile. Il percorso formativo, inoltre, infondendo ai proprietari di cani la conoscenza dei loro doveri e delle loro responsabilità civili e penali nonché la comprensione del cane e del suo linguaggio, valorizza il rapporto interspecifico e previene lo sviluppo di comportamenti indesiderati da parte degli animali. Il cane, in quanto essere senziente, è dotato di capacità cognitive che devono essere potenziate ed ha esigenze etologiche e comportamenti che il suo compagno umano deve comprendere e accettare affinché sia favorito il suo inserimento nella società.

TITOLO VI – GATTI

Articolo 21 – Status dei gatti liberi, colonie feline, referenti

1. I gatti sono animali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che

esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina ad avere un riferimento territoriale, o habitat, dove svolgere le funzioni vitali.

2. Il censimento delle colonie feline e dei gatti selvatici catturati viene effettuato dall'AST competente per territorio e comunicato al Comune il quale conserverà tali documenti nei suoi archivi. La richiesta di censimento deve essere presentata dall'interessato al Sindaco e redatta secondo i contenuti dell'apposito modello di cui all'allegato III al presente Regolamento.

3. Ogni colonia felina censita possiede come referente un volontario o un'associazione di volontariato, individuati al momento dell'istituzione della stessa, che vigilano in merito alla salute dei soggetti, si occupano delle necessità basilari e si interfacciano con il servizio veterinario dell'AST per la pianificazione delle sterilizzazioni e l'eventuale segnalazione di insorgenza di patologie che richiedono interventi di primo soccorso.

4. Il referente della colonia felina censita può alimentare i gatti che ne fanno parte rendendo disponibile del cibo secco e non deperibile, messo a disposizione in ciotole o altri contenitori rigidi facilmente lavabili, da esporre per un tempo limitato. La quantità di cibo somministrata non deve essere eccessiva, così da impedire la perdita dell'attitudine predatoria nei gatti, componente essenziale dell'etologia di questa specie animale.

5. Il referente è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico provvedendo, al termine delle operazioni di alimentazione, alla pulizia dei luoghi ed al ritiro dei contenitori con il cibo avanzato.

6. Sull'intero territorio comunale è vietato a chiunque non autorizzato ai sensi del precedente comma 4 offrire cibo ai gatti liberi vaganti o lasciarne comunque a loro disposizione.

Chiunque intende collaborare, anche solo con offerte di cibo, può accordarsi con il referente della colonia che svolge attività di coordinamento.

7. La realizzazione di manufatti o strutture ovvero la collocazione di oggetti a servizio della colonia felina è possibile esclusivamente previa autorizzazione del proprietario degli spazi, pubblici o privati, su cui dovrebbero essere installati o posti, fatte salve le norme edilizie vigenti.

8. Il referente deve favorire l'instaurarsi di buoni rapporti con il vicinato e la corretta convivenza nel contesto ambientale in cui la colonia è inserita, segnalando al Comune eventuali situazioni di criticità.

9. L'accesso dei referenti a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario. In casi di comprovati motivi di salute e di tutela dei gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i referenti sottopongono e demandano le problematiche individuate alle autorità competenti che, con gli strumenti definiti dalla legge, promuoveranno le azioni necessarie.

10. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono, salvo comprovate e documentate esigenze di carattere igienico sanitario o che siano lesive per il benessere dei gatti. In questi casi, il Sindaco, su istruttoria dell'Ufficio Ambiente, acquisito il parere dell'AST, dispone lo spostamento degli animali,

indicando i soggetti incaricati, le tempistiche, le modalità e la destinazione finale degli animali.

11. Fatta salva la possibilità che i gatti di proprietà possano vagare liberi, l'immissione forzata in libertà di gatti domestici abituati a vivere in casa è assimilabile all'abbandono e, pertanto, vietata.

Articolo 22 – Oasi feline

1. Il Comune, qualora ne ravvisi l'opportunità, può individuare aree da destinare all'istituzione di oasi feline, ai sensi della normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo (L.R. 20 gennaio 1997 n.10 Art. 14 ter); provvedere a garantirne i requisiti previsti e affidare la loro gestione a un tutor o a un'associazione senza scopo di lucro.

Articolo 23 – Detenzione dei gatti di proprietà

1. I gatti debbono essere mantenuti in ambienti idonei dal punto di vista igienico, al riparo dalle intemperie e dalle temperature estreme e che garantiscano l'alternanza giorno/notte. Deve sempre essere assicurata la possibilità di un'adeguata attività fisica per l'animale ed è vietato, sia all'interno che all'esterno, mantenere stabilmente i gatti in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi e all'iscrizione all'anagrafe di riferimento mediante inserimento sottocutaneo di microchip, in modo da rendere il proprio gatto riconoscibile da quelli liberi o di colonia.

3. Pur non ponendosi limitazione numerica alla detenzione di gatti in casa, compete al proprietario assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità ed osservare le comuni norme di igiene generale.

TITOLO VII – EQUIDI

Articolo 24 – Considerazioni generali

1. Gli equidi, destinati alla trazione, alle corse ed all'attività ippica in genere, non sono ritenuti un mero strumento di trazione o sport ma, in quanto esseri viventi, vanno trattati con rispetto e dignità e deve essere tutelato il loro benessere, sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.

2. Il proprietario o il detentore deve garantire, in caso di necessità, l'accesso alle cure veterinarie.

3. Tutti gli equidi impiegati in attività a contatto con altri animali e/o persone devono essere regolarmente sverminati, trattati per gli ectoparassiti e vaccinati nei confronti di *Tetano* ed *influenza equina*.

4. Le strutture destinate al ricovero degli equidi debbono essere adeguate, per dimensioni e caratteristiche, agli animali che accolgono.

Articolo 25 – Detenzione e tutela degli equidi

1. È fatto divieto di tenere gli equidi legati in posta in modo prolungato o permanente.
2. Qualora gli equidi siano allevati in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo o struttura coperta con fondo in terra, paglia o truciolo, chiusa almeno su tre lati che li riparino dai venti dominanti. Gli animali devono, inoltre, avere sempre acqua fresca a disposizione e essere nutriti in modo soddisfacente con alimenti idonei.
3. Le dimensioni del box devono essere tali da consentire all'animale di girarsi e sdraiarsi con facilità. La lettiera nei box deve essere atossica, assorbente, non polverosa e in quantità sufficiente, sia pulita o cambiata quotidianamente.
4. Consentire agli animali di avere contatti visivi, olfattivi e, se del caso, anche tattili con i propri simili, in condizioni di sicurezza.
5. Agli equidi tenuti nei box e che non praticano una regolare attività sportiva deve essere data la possibilità di effettuare un'adeguata sgambatura.
6. Gli equidi non dovranno essere sottoposti ad attività (addestramento, lavoro, competizioni, ecc.) che causino fatica eccessiva, ovvero incompatibili per età, stato di salute, condizione fisiologica e caratteristiche comportamentali.
7. Non sottoporre gli equidi a procedure che possano causare sofferenze non necessarie e trattare in modo appropriato il dolore. In particolare è vietata la marcatura a fuoco, così come l'uso di sostanze che causino ipersensibilizzazione agli arti.
8. Gli equidi che svolgono attività di trazione non possono lavorare per più di sei ore al giorno, hanno diritto a pause adeguate di riposo e debbono essere regolarmente abbeverati.

TITOLO VIII – ANIMALI SELVATICI A VITA LIBERA

Articolo 26 – Mammiferi e uccelli selvatici, fauna minore e relativi habitat

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di protezione della fauna selvatica, tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria, il Comune riconosce e promuove la tutela dei mammiferi selvatici, l'avifauna autoctona stanziale e migratoria, la fauna minore, che occupino anche temporaneamente il territorio comunale, e inoltre, ove ecologicamente sostenibile, garantisce il miglioramento dei rispettivi habitat.
2. È vietato a chiunque molestare o catturare mammiferi, uccelli e la fauna minore, sia che si tratti di soggetti adulti, di uova o larve, o danneggiare gli habitat da cui dipende la loro sopravvivenza (incluso il divieto di alterare la posizione di barriere o strutture atte a favorire la vita e lo sviluppo delle specie presenti), fatte salve le attività consentite dalla vigente legislazione, nazionale e regionale, di settore e dalle normative sanitarie. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.

3. È vietato il rilascio nell'ambiente di animali selvatici. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.

4. L'uso di dissuasori meccanici di appoggio per uccelli è consentito purché le loro caratteristiche siano tali da non provocare lesioni agli animali. Per quanto riguarda le nuove installazioni e le riparazioni/sostituzioni di quelle esistenti, sono vietati i dissuasori con puntali, salvo che abbiano la sommità piatta/arrotolata e siano flessibili. È vietato l'uso di reti anti-uccelli a maglie di ampiezza e forma tali da rendere possibile l'impigliarsi di uccelli e chiropteri. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa.

5. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Le persone coinvolte o che assistono a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.

6. Ogni attività di pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, in cui siano presenti insediamenti o esemplari di fauna minore, deve essere eseguita avendo cura di tutelare al meglio tale fauna e previa comunicazione del programma delle attività all'Ufficio Ambiente.

7. L'Amministrazione esegue nelle aree a verde pubblico, compatibilmente con la natura dei luoghi, la piantumazione di arbusti e siepi autoctone adatti a fornire rifugio, nutrimento e habitat riproduttivi all'avifauna selvatica e alla fauna minore.

8. Il Comune di Tolentino riconoscendo il valore della presenza delle specie utili per la lotta agli insetti dannosi e per il controllo naturale delle popolazioni cittadine di piccioni e roditori, agevola e promuove la posa di strutture di rifugio per pipistrelli e di nidificazione per gli uccelli (rondini, balestrucci, rondoni, rapaci diurni, rapaci notturni eccetera), anche con azioni dirette o partecipate, in particolare sugli edifici di proprietà dell'amministrazione comunale e gli edifici di nuova costruzione.

9. Gli interventi di disinfestazione non devono nuocere in alcun modo alle specie animali.

10. Tranne che per le specie ritenute infestanti, la presenza sul territorio cittadino di insetti e aracnidi è tutelata, in quanto specie indispensabili per il mantenimento dell'equilibrio degli ecosistemi, parte integrante e fondamentale della catena alimentare e del patrimonio culturale. Il Comune promuove la creazione e l'allestimento di aree favorevoli all'insediamento e alla sopravvivenza in particolare degli insetti impollinatori. Il Comune promuove campagne per rafforzare la consapevolezza dei cittadini in merito al valore di queste specie e della loro tutela e promuove un'adeguata educazione in questo

TITOLO IX – ANIMALI DA CORTILE

Articolo 27 – Detenzione di polli, galline, faraone, oche ed anatidi

1. All'interno del Centro Storico definito dalle mura urbiche è fatto divieto di detenere, anche a scopo ornamentale e da compagnia, qualsiasi tipo di animale da cortile.

2. Il divieto di cui al comma precedente è esteso anche a tutta l'area urbanizzata qualora non sussistano i criteri di benessere animale tipici della specie. In particolare è indispensabile che siano garantiti:

- a) una superficie minima per ogni animale, come definito dalla legge vigente;
- b) la possibilità di godere di un recinto di terra esterno, consono al numero degli animali;
- c) un numero di cove e di posatoi commisurato agli animali detenuti;
- d) qualora vengano allevate oche ed anatidi, la presenza di una vasca per l'acqua;
- e) il rispetto dei cicli giorno/notte.

3. In ogni caso, sarà necessario che il detentore provveda:

- a) ad evitare che gli animali arrechino disturbo al vicinato;
- b) a smaltire idoneamente le deiezioni e i prodotti di scarto originati dall'allevamento;
- c) al corretto stoccaggio dei mangimi, in modo da impedire che diventino alimento per animali sinantropi.

4. Non è in nessun modo consentito detenere, anche per brevi periodi, animali da cortile nelle abitazioni, nei balconi, nei box, nei garage e nelle rimesse.

TITOLO X – ANIMALI SINANTROPI DI INTERESSE SANITARIO

Articolo 28 – Interventi di risanamento

1. Qualsiasi intervento finalizzato al controllo di animali che rappresentano un rischio sanitario deve essere programmato ed eseguito in modo da avere il minor impatto possibile sulle specie non bersaglio.

Articolo 29 – Controllo e tutela della popolazione di colombi in ambito urbano

1. È vietato a chiunque, se non espressamente autorizzato, alimentare i piccioni.

2. È fatto obbligo ai proprietari privati e pubblici di edifici nonché agli amministratori condominiali e a chiunque, a qualsiasi titolo, vanta diritti reali sugli immobili esposti alla nidificazione e/o allo stazionamento dei piccioni, di provvedere, a proprie cura e spese:

- a) al risanamento, alla ripulitura ed alla successiva disinfezione dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano deposto guano o nidificato;
- b) a precludere, nei limiti del ragionevole e del possibile, con interventi fissi o amovibili ma comunque appropriati e resistenti, gli accessi attraverso i quali i piccioni possano ivi introdursi;
- c) ad impedire che essi trovino sui terrazzi, davanzali, cornicioni, grondaie, fasce marcapiano e nei cortili occasioni e motivi di sosta abituale e permanente;
- d) a mantenere pulite da guano, piume e carcasse le zone sottostanti ai cornicioni di fabbricati o strutture interessate dalla presenza di piccioni;

3. Gli interventi di cui al precedente comma 2 debbono essere realizzati dopo aver allontanato eventuali esemplari adulti dall'interno degli immobili ed aver verificato l'assenza di uova o implumi nei nidi;

4. Il Comune realizza piani di controllo e di contenimento della popolazione di colombi liberi urbani, censendo il numero dei soggetti e mettendo in atto metodi mirati per la

limitazione delle nascite, che non compromettano il benessere dell'animale e con basso impatto ecologico. Privilegiando i metodi incruenti ai sensi della L.157/92.

5. È vietato liberare i colombi allevati in cattività.

6. Sono vietate, da parte dei cittadini, la somministrazione di alimenti avvelenati, le catture e le uccisioni dei colombi liberi urbani e/o torraioni presenti stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, salvo i casi contemplati nella disciplina dell'attività venatoria.

Articolo 30 – Roditori

1. Il Comune realizza interventi di controllo della popolazione di topi e ratti, intervenendo con le metodologie più appropriate e nelle zone maggiormente colpite.

2. È fatto obbligo a tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree agricole non coltivate, frustoli di terreno, giardini, orti, aree verdi incolte, cortili o pertinenze di edifici di provvedere al regolare taglio della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea, alla rimozione degli sfalci e delle potature di risulta nonché alle necessarie derattizzazioni, in modo da garantire presso le medesime aree il costante mantenimento delle condizioni di igiene e di decoro.

3. I proprietari di immobili debbono provvedere a precludere, nei limiti del ragionevole e del possibile, con interventi fissi o amovibili ma comunque appropriati e resistenti, gli accessi attraverso i quali i topi possano introdursi nei fabbricati.

4. Chiunque è tenuto ad evitare comportamenti che potrebbero direttamente o indirettamente determinare motivo di attrazione per i topi; in particolare è indispensabile astenersi dal conferimento dei rifiuti al di fuori delle regole previste ovvero dal mantenere per lunghi periodi ciotole con cibi per gatti nell'ambito delle colonie feline.

Articolo 31 – Zanzare

1. Il Comune si impegna a mettere in atto interventi di lotta integrata per impedire la proliferazione delle zanzare e per verificarne l'efficacia, mediante programmi di monitoraggio, in collaborazione con enti certificati.

2. La popolazione è tenuta ad adottare comportamenti che limitano la proliferazione degli insetti:

a) evitare il ristagno di acqua in terrazzi, sottovasi, cortili, giardini ed orti;

b) svuotare regolarmente le vaschette di condensa dei condizionatori e ogni altro contenitore d'acqua;

c) non lasciare all'aperto recipienti, vasi, pneumatici ed altri oggetti che possano contenere acqua piovana o eventualmente coprirli con coperchi o teli impermeabili ben tesi;

d) controllare periodicamente che grondaie, conduttore, caditoie e tombini presenti negli spazi privati non siano otturati, mantenendoli sempre efficienti ed evitando il ristagno di acqua;

e) qualora risulti impossibile o difficile eliminare i ristagni di acqua, è possibile ricorrere all'utilizzo di sostanze larvicide, reperibili in commercio.

Articolo 32 – Processionaria

1. A tutti i proprietari di aree verdi ed agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private dove insistono alberature appartenenti alla famiglia *Pinaceae* è fatto obbligo di effettuare regolarmente nel periodo invernale l'ispezione degli alberi di propria pertinenza e, nel caso si evidenziasse la presenza di nidi di *Thaumetopoea pityocampae* (Processionaria del pino), di procedere alla loro rimozione e distruzione a proprie spese.
2. È fatto assoluto divieto di conferire i nidi della Processionaria ed i rami che li ospitano nelle frazioni dei rifiuti urbani.

TITOLO XI – CONSULTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Articolo 33 – Consultazione delle Associazioni di volontariato sul tema della Tutela e del Benessere Animale

1. Il Comune, in ogni occasione in cui sia in discussione l'adozione di atti o provvedimenti di rilevante interesse in materia di Tutela e Benessere animale, richiede specifico parere alle associazioni iscritte nell'Albo delle Associazioni nel settore d'intervento "Ambiente". Il parere espresso, in ogni caso, assume valore consultivo e non ha carattere vincolante.
2. L'Ufficio Ambiente provvederà a tenere aggiornato l'elenco delle Associazioni di cui al punto precedente che abbiano espresso interesse a partecipare alle consultazioni.

TITOLO XII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34 – Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fatte salve la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dell'ordinamento dello Stato e le sanzioni già stabilite dalle Leggi statali e dalle Leggi della Regione Marche, chi contravviene alle disposizioni del presente Regolamento è passibile di sanzione amministrativa di cui all'art 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.
2. Gli importi delle sanzioni riscossi dal Comune sono acquisiti al bilancio e destinati alla tutela ed alla salvaguardia del benessere animale.
3. Per il rispetto del presente Regolamento il Comune chiederà la collaborazione degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri e Comando Unità Forestale, Servizi Veterinari AST, Corpi di Polizia Regionale, Polizia Provinciale, Guardie zoofile delle Associazioni di volontariato, e le Onlus con finalità statuarie di protezione degli animali.

Articolo 35 – Attività di informazione e comunicazione

1. Il Comune attua iniziative di informazione e comunicazione alla cittadinanza circa i doveri e le responsabilità di chi acquista o riceve in regalo o comunque detiene un animale d'affezione, con particolare riferimento alle informazioni necessarie che ne precedono l'acquisto o l'accoglienza.
Il Comune attua altresì azioni di informazione e comunicazione sulle corrette procedure da seguire in caso di avvistamento o ritrovamento di animali abbandonati o liberi.

Articolo 36 – Incompatibilità ed abrogazione

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme con esso incompatibili o in contrasto eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali, con particolare riferimento al regolamento per la fruizione "area sgambamento cani", che è stato precedentemente approvato con atto del Consiglio Comunale n. 57 del 29/09/2015.

A TAL PROPOSITO DICHIARA DI:

Essere convenzionato con un Medico Veterinario, come da art. 8, c.1b del regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali. Indicare gli estremi del Medico Veterinario.

Nome e Cognome: _____

Numero di iscrizione all'ordine:

_____ Specializzazione:

_____ Sede di
lavoro: _____

Aver stipulato una apposita convenzione con un Ospedale Veterinario specializzato per la cura degli animali impiegati. Applicabile ai circhi e fiere con impiego di animali da reddito e non convenzionali. (art. 8, c.1c del regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali)

Ragione sociale: _____

Indirizzo: _____

Di indicare le seguenti persone come responsabili della sorveglianza del benessere animale, e dell'incolumità dei visitatori. Personale maggiorenne. (art. 8, c.1d del regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali)

Nome e Cognome: _____

Nome e Cognome: _____

Nome e Cognome _____

Di adottare le seguenti misure per garantire il benessere animale, l'incolumità ed il contenimento degli animali. (art. 8, c.1e del regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali)

Di adottare le seguenti misure per la sorveglianza e la prevenzione del contatto diretto tra i visitatori e gli animali (art. 8, c.1f del regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali)

Di adottare il seguente piano di emergenza nel caso di fuga degli animali. (art. 8, c.1g del regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali)

Allegati:

1. Copia della polizza assicurativa in corso di validità a copertura di danni per responsabilità civile verso terzi eventualmente causati dagli animali.
2. Copia non autenticata di un documento di identità del legale rappresentante.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Al Sig. Sindaco del
Comune di Tolentino

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____

in via _____

tel _____

PRESO ATTO

- di quanto stabilito dall'art.10 della L.R. 20/01/1997:

- 1) è vietato abbandonare animali d'affezione di cui si abbia la proprietà o la detenzione;
- 2) nel caso in cui il proprietario o il detentore intenda rinunciare alla proprietà o alla detenzione dell'animale da affezione per sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento, deve darne immediata comunicazione al Sindaco del Comune di residenza che, accertata la fondatezza della motivazione, dispone il trasferimento dell'animale nelle strutture di ricovero di cui agli articoli 3 e 4 della medesima Legge;

- dell'art. 15 del Regolamento per la Tutela del Benessere Animale del Comune di
Tolentino;

CHIEDE

di poter cedere il proprio cane al Comune di Tolentino per i seguenti motivi (*specificare i motivi della sopravvenuta impossibilità al mantenimento*): _____

DICHIARA

- di possedere una Situazione Economica Equivalente non superiore ad € 10.000.00, così come certificato da attestazione ISEE che allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, c. 2 del Regolamento comunale in materia;

- che il cane di cui chiede la cessione al Comune di Tolentino possiede i seguenti dati:

Nome _____

Razza _____

Età _____

Microchip (o tatuaggio) n. _____

Colore mantello _____

Vaccinazioni _____

Eventuali prescrizioni detentive _____

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Allegati:

Copia non autenticata di un documento di identità.

_____ *data firma*

Al Sig. Sindaco del
Comune di Tolentino

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____ residente a _____

in via _____ tel. _____

SEGNALA

La presenza di una colonia felina in via/piazza

Composta da numero:

Maschi adulti:

Femmine adulte:

Cuccioli:

CHIEDE

il censimento della colonia felina

DICHIARA

[] di rendersi disponibile alla cattura ed al conferimento presso le strutture veterinarie della zona territoriale per gli interventi del caso, nonché alla reimmissione dei gatti catturati nella propria colonia di origine.

[] di aver preso visione dei programmi di controllo della popolazione di gatti presenti nella colonia felina con il “Servizio Animale” della zona territoriale.

[] di avvalersi, eventualmente, delle associazioni o gruppi protezionistici riconosciuti

A tal fine dichiara che gli animali di cui trattasi, non sono di sua proprietà, vivono in libertà esclusivamente in posti pubblici e/o privati fruibili da tutti in qualsiasi momento della giornata.

Dichiara altresì di essere consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni false o delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000.

_____ data firma